LLOYD EDOARDO E LLOYD TOMMASO ASSEGNAZIONE DI TERMINE A...

Alessandro Malenchini,
Giuseppe Malenchini

R. TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

(ff. di Tribunal di Commercio)

LLOYD EDOARDO

E

LLOYD TOMMASO

Assegnazione di termine
a render conto.

LIVORNO.
TIPOGRAFIA DI FRANC. VIGO
1866.

Non è nè *cristiana* nè *civile* la ostinazione colla quale il sig. Tommaso Lloyd si oppone a dar conto al sig. Edoardo Lloyd del rilevante interesse che egli ha nella grandiosa speculazione dell'acido boracico.

Rimette i conti di profitti e perdite degli anni anteriori al 1864, chiede il signor Edoardo notizie e schiarimenti sopra i medesimi, le chiede con tutta la urbanità e la convenienza; e il sig. Tommaso risponde: ch' egli non è tenuto a dar discarichi o schiarimenti, e s' impegna in un giudizio, ove tutti i mezzi si adoperano per evitare, o almeno ritardare la esibizione dei libri e documenti che debbono accertare se veri e giusti, o piuttosto non veri nè giusti sieno i conti rimessi. Una sentenza lo condanna, ed egli ricorre in appello che pende tuttora.

E quale è il fondamento della sua opposizione? Quello che egli trae dall' art. 7 del contratto di società, ove è detto che « *dovrà ogni anno dar conto* « *al sig. Edoardo Lloyd dei profitti e perdite del-* « *l' affare medesimo, e accreditarlo, o addebitarlo di* « *conformità nella proporzione del suo interesse* « *che sopra.* »

Io debbo dare, egli dice e sostiene, alla fine d'ogni anno il conto de' profitti e perdite, il sig. Edoardo deve accettarlo quale io glielo do; a lui non è lecito chiedere schiarimenti, elevar dubbi, pretendere giustificazioni di sorta; mio obbligo è dar quel conto, e nient' altro.

È vero che questo concetto strano ed assurdo per ora non ha incontrata la sanzione di questo Tribunale, e mettiamo pegno che sorte eguale incontrerà presso la Regia Corte di appello di Lucca. Ma viva pure nelle sue illusioni a questo proposito il signor Tommaso, se però oggi il signor Edoardo gli chiede il conto del 1865, come può egli ricusarsi di darlo, quando il contratto ve l' obbliga, quando egli stesso va gridando ai quattro venti, che dare ogni anno il conto dei profitti e perdite, sia pure senza corredo di giustificazioni, è suo unico e solo dovere?

Il sig. Tommaso non vuol dare quel conto, non vuol nemmeno che il sig. Edoardo abbia il diritto di saper come sta questo suo interesse gravissimo, perchè lo ha chiesto *ai termini di legge;* perchè ha detto, che debba essere accompagnato dalle necessarie giustificazioni. Non vuole il sig. Tommaso dare il conto *ai termini di legge* perchè deve darlo *ai termini del*

patto; quasi che il fare ciò che impone il patto, non sia far ciò che vuole la legge! Il *pacta servabo* del Pretore il sig. Tommaso non conosce: E che varrebbero i patti se non avessero la sanzione della legge?

Ma il *patto*, soggiunge, non mi obbliga ad accompagnare il conto colle giustificazioni. Un foglio di carta con due colonne: una di entrata, e l' altra di uscita, è il conto da rendersi; la legge obbligherà gli altri amministratori a giustificare le singole partite; io sono *ex lege*, quando ho detto che quello è il conto, il sig. Edoardo deve accettarlo. È questo l'uso del commercio. . . . Adagio con questo uso; Se fosse vero, il sig. Tommaso non potrebbe lusingarsi d' aver troppi corrispondenti. Nè si porrebbe mai con altri in conto-corrente. L' uso è, che si mandino fra i negozianti i conti nel modo accennato, che, quando ricevuti e riscontrati si approvino espressamente, o tacitamente s' intendano approvati, e così reso il conto, sta bene; ma che sia uso di togliere il diritto all' amministrato di reclamare schiarimenti e giustificazioni dei conti, di cui non riman persuaso, è cosa che può asserirsi e sostenersi solo da chi non consulta che il proprio interesse, la propria passione.

Comunque sia però non si dà per vinto il signor Tommaso, e si proclama svincolato anco dal patto, liberato dall' obbligo di dare il conto nella forma in cui lo ha dato negli anni decorsi, per un argomento tutto nuovo e singolare.

Io sono obligato, dice, a dare ogni anno il conto di profitti e perdite, e accreditare, o addebitare il signor Edoardo in conformità del medesimo. Questo conto l' ho dato, e lo debbo dare per ristretto, con-

forme allo stile, conforme al patto; siccome però il sig. Edoardo non si è chiamato contento dei conti così rimessi negli anni decorsi, ha osato pretendere, che io debba giustificarli; il Tribunale gli ha dato ragione: ma io mi sono appellato, e il giudizio d'appello è tuttavia pendente: così è incerto il modo con cui io debbo darlo: e perciò è nel mio diritto di non darne alcuno; di tenere il mio socio all'oscuro dell'andamento della speculazione: d'impedire a lui di valersi delle somme, che fino dal 31 dicembre decorso dovevano stare a sua disposizione: di ricusare perfino il pagamento delle tratte da lui fatte: e ricusarle assolutamente, comunque anco il conto del 1864 lasciasse a suo benefizio una somma rilevante, che è sempre nelle mie mani. . . . . .

Quale è mai il fondamento legale di sì strano concetto? La *pendenza della lite* innanzi la Corte d'appello di Lucca. Fino a che la Corte non si sia pronunziata, io non so, dice il sig. Tommaso, se all'obbligo di render conto basti la trasmissione dei prospetti annuali, siccome io ritengo, e sostengo: o debba invece accompagnarli con note, schiarimenti e gistificazioni, siccome pretende il sig. Edoardo: d'onde deriva, che fino all'esito di quel giudizio, che è indentico con quello di nuovo introdotto innanzi questo Tribunale, sono nel diritto di non dare alcun conto. Durasse pur dieci anni la causa avanti la Corte di Lucca, per 10 anni il sig. Edoardo dovrebbe rimanere all'oscuro dello stato della impresa, dovrebbe addormentarsi sul mio operato, dovrebbe lasciare alla mia libera disposizione l'enormi somme di sua pertinenza. . . . .

La insussistenza di siffatto ragionamento è prima sentita, che dimostrata, poichè è di tutta evidenza,

Che nel caso non ricorrono i termini della litispendenza;

Che il sig. Tommaso non potrebbe mai trarne argomento a ricusarsi dal dare il conto in quel modo, ch' egli crede legittimo;

Che i termini della domanda nuovamente introdotta dal signor Edoardo, se fossero stati capaci d' indurre la litispendenza, sarebbero stati modificati, come era nel suo diritto, in guisa da renderla improponibile.

Le nozioni elementari della scienza non consentono parlarsi, nel caso nostro, della *litispendenza* per due principali ragioni: la *prima*, perchè manca la *identità di subietto;* la *seconda,* perchè i due Tribunali non sono *di pari giurisdizione.*

Manca la *identità di subietto:* perchè innanzi la Corte d' appello di Lucca pende lite per sapere se i conti dati dal signor Tommaso a tutto il 1863, sieno o no regolari. Pende lite innanzi questo Tribunale, per sapere se il signor Tommaso sia obbligato a dare il conto del 1865, e possa esser tenuto a refezione di danni per aver negata accoglienza alle tratte che il signor Edoardo aveva spiccate sopra di lui, in conto di ciò che da quello deve apparire a suo credito.

Or perchè *litispendenza* giuridicamente concorra, è necessità che la sentenza di ciascuno dei Tribunali aditi fosse atta a produrre la cosa giudicata, e ognuno intende che la sentenza di questo Tribunale, mai

potrebbe indurre cosa giudicata sulla lite che pende innanzi alla Corte di Lucca, mentre quella che sarà per proferire la Corte potrà ben dire, che i conti a tutto il 1863 non sono regolari senza la produzione dei libri e documenti, ma non potrà dire, che egualmente irregolare è il conto del 1865 che il signor Tommaso non ha dato, che si ricusa di dare, e che potrebbe dare in modo che il signor Edoardo lo accettasse senza reclamo. Molto meno potrebbe dire, se a ragione o a torto il sig. Edoardo reclama il restauro de' danni per l'indebito rifiuto del signor Tommaso al pagamento delle tratte.

Dunque *per diversità di subietto* mancano i termini della litispendenza.

E mancano molto più perchè le due liti non pendono innanzi a Tribunali *di pari giurisdizione*, ciò che rende impossibile la contrarietà di due sentenze egualmente definitive, che è l'inconveniente, cui la legge vuole ovviare consentendo quella eccezione. Sicchè se fosse anco identico, e non lo è, il subietto dei due giudizi, quale influenza potrebbe avere la sentenza di questo Tribunale su quella che dovrà proferire la Corte d'appello di Lucca? Nessuna: perchè, o deciderà nello stesso senso, e la parte soccombente, o si asterrà dal deferirla in appello, o la Corte lo rigetterà: o deciderà in modo diverso, e la Corte nuovamente adita ripeterà quello che ha detto a riguardo della questione di cui è già investita.

Nè vale l'obietto, che il sig. Edoardo, chiedendo il conto del 1865, lo ha chiesto ai termini di legge, e corredato degli opportuni schiarimenti e documenti,

ciò che appunto si nega dal sig. Tommaso, e che dovrà esser deciso dalla Corte di Lucca; sicchè egli non sappia oggi come darlo, e debbasi perciò *soprassedere* da ogni pronunzia. Imperocchè la sentenza, che proferirà la Corte suddetta, non può avere altra efficacia, che quella declarativa del torto o ragione, che abbia il sig. Tommaso; non può che statuire quello che la legge dispone. Ora il sig. Tommaso non può ignorare la legge, quindi deve sapere quello che la Corte dichiarerà. E se crede che la legge lo autorizzi a render conto colla sola trasmissione dei ristretti di *profitti e perdite*, sodisfaccia all'obbligo che gl' incombe, dando il conto del 1865 nel modo fin quì praticato, e che sostiene legittimo, ma non può pretendere di sospenderne la dazione col pretesto d' ignorar come darlo; lo dia nel modo che crede, spetterà poi al sig. Edoardo di accettarlo o rifiutarlo; e se rifiutandolo egli ignora la legge, e sarà giudicato che abbia il torto, ne soffrirà le conseguenze.

Il patto porta, che alla fine dell' anno il sig. Tommaso debba dare il conto; non ha dato quello del 1865; dunque a buon diritto il sig. Edoardo invoca la giustizia dei Tribunali per costringerlo alla osservanza del patto.

D' altronde il sig. Edoardo ha tolto ogni pretesto a sofisticare sui termini della sua domanda; egli ha dichiarato, che intende avere il conto del 1865: lo dia il sig. Tommaso nel modo che crede, ma lo dia; solo dopo averlo avuto e riscontrato vedrà, se abbisogni, come gli altri, del corredo dei libri e dei documenti. All'attore non è lecito, è vero, cambiare l'azione, o sostituire

una diversa domanda, ma è consentito correggerla e modificarla; se ciò fosse abbisognato nel caso, il signor Edoardo l'ha fatto, nè trova ostacolo, come pretende il sig. Tommaso nella avvenuta contestazione della lite.

Le eccezioni dunque che accampa il sig. Tommaso sono tutte della stessa tempra; tendono tutte a differire il compimento di giustizia; tendono a recar danno e molestia al sig. Edoardo, tenendolo all'oscuro d'interessi gravissimi, e impedendogli di valersi dei suoi capitali, che, a forma del conto prodotto negli atti, possono, senza tema d'inganno, calcolarsi non al di sotto di *un milione di lire!!*

In verità, se non fosse notoria e superiore a ogni dubbio la potenza economica del sig. Tommaso, potrebbe credersi ch'egli intanto non rifugga da ogni mezzo che protragga il momento di pagare, per valersi dei capitali altrui: ma poichè questo dubbio non è ammissibile, così è necessità ritenere, che il suo contegno sia ispirato dal non lodevole intento di recar danno e imbarazzo al sig. Edoardo, trattenendogli la libera disposizione dei suoi ingenti capitali, e fargli così pagare il fio d'avere invocato l'assistenza della giustizia a tutela dei propri diritti.

Questo è ciò che svela il contegno del sig. Tommaso, e questa è ragione potentissima perchè il Tribunale spenda con tutto il rigore l'arbitrio che gli confida *l'art. 409 del Codice di procedura civile*, risguardante appunto i procedimenti formali avanti ai Tribunali di commercio, dettato dal legislatore onde provvedere alla tutela dei commercianti, quando, come nel

caso, con ingiuste opposizioni voglia recarsi imbarazzo all' andamento spedito dei loro interessi.

Nemmeno questo piace al sig. Tommaso, e vorrebbe declinarne l' applicazione a suo carico, onde con maggior agio continuare nella lotta accanita contro il sig. Edoardo: le ragioni che adduce sono tali che non meritano seria confutazione. La legge confida all'arbitrio del Tribunale l'accogliere o rigettare la richiesta esecuzione provvisoria: questo arbitrio deve essere regolato dalle circostanze dei casi; quelli del nostro non lasciano luogo a dubitare che la equità e la giustizia altamente reclamano che sia posto un freno alle tergiversazioni avversarie; e quindi confidiamo:

Che il Tribunale assegnerà al signor Tommaso un brevissimo termine ad aver dato il conto del 1865, dichiarando la sua sentenza eseguibile provvisoriamente, nonostante opposizione o appello.

Laonde etc.

Devotissimi

Avv. ALESSANDRO MALENCHINI.
Avv. GIUSEPPE MALENCHINI.